



**COMUNE DI LICATA**

**Libero Consorzio Comunale di AGRIGENTO**

**COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE**

**(nominata con D.P.R. del 5 AGOSTO 2024, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/2000)**

## **Avviso ai creditori**

**Premesso che:**

- il Comune di Licata, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 07/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 05/08/2024, è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Licata, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 26 agosto 2024 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di liquidazione;
- in data 27 agosto 2024 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è regolarmente insediata presso il Comune di Licata, provvedendo ad eleggere, ai sensi dell'art. 252, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Presidente, scelto all'unanimità, nella persona della d.ssa Elisa Vaccaro - VicePrefetto;

**Considerato**

- che ai fini della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'Organo Straordinario di Liquidazione, entro dieci giorni dalla data dell'insediamento, deve dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31.12.2022 mediante l'affissione all'Albo pretorio on-line, ed anche a mezzo stampa, invitando chiunque ritenga di averne diritto, a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio del Comune, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *s.m.i.*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;
- la Deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 27 agosto 2024 di insediamento presso il Comune di Licata;

## COMUNICA

l'avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di Licata a seguito dell'adozione della delibera C.C. n. 10 del 07.03.2024, con la quale il predetto Comune ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

## INVITA

chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2022 (art. 252, co. 4, del D.Lgs. n 267/2000) **a presentare istanza in carta libera, corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito del Comune di Licata, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione della massa passiva.**

La predetta istanza dovrà essere indirizzata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Licata e trasmessa:

- a mezzo pec all'indirizzo: [protocollo@cert.comune.licata.ag.it](mailto:protocollo@cert.comune.licata.ag.it)
- a mezzo raccomandata del servizio postale all'indirizzo Corso Roma, n. 84 – Complesso dell'Antico Convento del Carmine - cap 92027 - Licata;
- mediante consegna al protocollo generale del Comune di Licata, in orario d'ufficio.

Tale istanza dovrà essere presentata **entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio *on line* del Comune, e pertanto **entro il 2 novembre 2024.**

L'istanza dovrà contenere:

1. generalità o ragione sociale ed indirizzo del creditore;
2. oggetto del credito vantato nei confronti del Comune di Licata per fatti o atti di gestione verificatisi entro il 31.12.2022;
3. importo complessivo del credito;
4. importo del credito distinto per capitale, interessi e accessori, se dovuti;
5. indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito;
6. tipologia ed estremi del documento che comprova il credito e/o idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
7. eventuali cause di prelazione di cui agli articoli 2745 e seguenti del Codice Civile;
8. eventuali atti interruttivi della prescrizione.

Per agevolare la compilazione della suddetta istanza potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Licata (<https://www.comune.licata.ag.it>) ovvero richiesto all'Ufficio di Protocollo del Comune medesimo, il *fac-simile* che debitamente compilato e firmato, eventualmente anche con dispositivo di firma digitale, potrà essere inviato secondo una delle modalità sopra specificate.

Le istanze firmate digitalmente, ai sensi del d.lgs. 82/2005 e *s.m.i.*, unitamente ai documenti allegati in forma elettronica e che dovranno riportare anch'essi la firma digitale a conferma dell'autenticità del loro contenuto, dovranno essere esclusivamente trasmesse tramite **Posta Elettronica Certificata**.

### **SI AVVERTE CHE**

#### **SONO AMMISSIBILI ALLA LIQUIDAZIONE:**

- a) **i debiti di bilancio e fuori bilancio** di cui all'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ossia entro il 31/12/2022;
- b) **i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte** ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 *s.m.i.*;
- c) **i debiti derivanti da transazioni**;
- d) **i debiti per interessi e rivalutazione monetaria** o altri oneri accessori maturati sino alla data di deliberazione del dissesto (**solo in caso di sentenza esecutiva o se definiti con atto transattivo** e pur sempre riferiti alla data della deliberazione del dissesto);
- e) **gli interessi corrispettivi**, a richiesta del creditore e se questi accetti di definirne l'ammontare, al tasso dovuto per legge o da contratto, con atto transattivo, riferito alla data della deliberazione del dissesto;
- f) **i debiti per l'acquisizione di aree**, ammissibili alla liquidazione alle seguenti condizioni:
  - l'opera sia stata realizzata sulla base di progetti approvati dagli organi competenti;
  - non sia più possibile la retrocessione dell'immobile occupato;
  - l'ente non abbia richiesto od ottenuto per la stessa opera altri finanziamenti in misura congrua;
  - l'ammontare del debito sia comprovato sulla base di stime definitive, transazioni giudiziali o extragiudiziali intervenute tra l'ente locale e i soggetti espropriati, sentenze passate in giudicato o esecutive, indennità stabilite da consulenti tecnici d'ufficio ed accettate dall'Ente espropriante e dai soggetti espropriati;
- g) **i debiti per forniture, opere e prestazioni relative a lavori pubblici**, se le stesse siano state regolarmente eseguite ed acquisite al patrimonio dell'Ente, e i prezzi, in mancanza del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, siano dichiarati dal tecnico dell'Ente conformi alle disposizioni sulla contabilità dei lavori pubblici;

h) **i debiti per parcelle di professionisti relative a progettazione di opere e direzione di lavori** sono ammissibili alla liquidazione se il progetto relativo, di massima o esecutivo, sia stato consegnato all'Ente e risulti di immediata ed effettiva utilizzabilità da un'attestazione firmata dal responsabile tecnico e/o dal Segretario dell'Ente e se le parcelle riportino il visto di congruità, ove previsto dalla legge. Per le parcelle di altri professionisti l'ammissibilità è condizionata esclusivamente dal visto di congruità, ove previsto dalla legge.

**SONO ESCLUSI DALLA MASSA PASSIVA:**

- a) **i debiti fuori bilancio** che non siano conseguenti a spese per l'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'Ente per legge;
- b) **i debiti fuori bilancio relativi comunque a spese di rappresentanza**, pranzi, ricevimenti, consumazioni o simili;
- c) **i debiti per espropriazioni** di aree ricomprese nei piani di edilizia economico-popolare o di insediamenti produttivi, per le parti cedute o date in concessione superficaria a enti o privati per la realizzazione di immobili, in tutti i casi nei quali l'Ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari.

Come disposto dall'art. 248, co. 2 e *segg.*, del D.Lgs. n. 267/2000 *s.m.i.*:

- dalla data della dichiarazione di dissesto, 7 marzo 2024 e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 del TUEL, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'Ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

- i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e le finalità di legge;

- dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'art. 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Licata, 02 settembre 2024

La Commissione Straordinaria di Liquidazione  
Vaccaro-Vinciguerra-Imbrò

